N. 12. Udine 27. Marzo 1813. *Primo Semestre*

FOGLIO DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

La speranza di giovare è sempre la più soave delle illusioni.

Maniago. Il Friuli, Disc. Prel.

NOTIZIE ESTERE

GRANDUCATO DI VARSAVIA.

Zamosc, 16 Febbrajo.

Non si sente parlar de' Russi nei nostri contorni. La nostra guernigione è numerosa, e la piazza è ben provveduta di viveri, d'artiglieria e di munizioni.

(*J. de l'Emp.*)

REGNO DI PRUSSIA.

Berlino, 2 Marzo

Negli ultimi giorni della scorsa settimana sono entrati in questa capitale parecchi reggimenti italiani che fanno parte della divisione Grenier.

(*Jour. de Paris.*)

REGNO DI SASSONIA.

Dresda, 26 Febbrajo.

La divisione Latour-Maubourg si va organizzando ne' contorni di Lipsia; da tutte le parti arrivano truppe francesi di rinforzo. (*Giorn. Ital.*)

— Si è ordinato un nuovo reclutamento di 5m. uomini, in guisa che fra pochi giorni vi saranno 10m uomini disponibili di truppe fresche ed esercitate.

— Riceviamo la notizia che il generale Regnier è entrato col 7. corpo sul territorio sassone dalla frontiera della Bassa Lusazia.

— Il ministero del ducato di Varsavia è ora a Cracovia. Un corpo di truppe polacche, sotto gli ordini del Principe Giuseppe Poniatowski, trovasi a Czenstochau. (*Giorn. Ital.*)

Lipsia 1. Marzo.

Il reclutamento continua in tutto il regno; un corpo di 10m. uomini bene esercitato è pronto a partire per unirsi al nostro corpo ausiliario. Si adunano 5000. uomini di nuove reclute.

La piazza di Torgau è compiuta, e l'armamento di quella fortezza è un oggetto di maraviglia. (*Gaz. de France*)

REGNO DI VIRTEMBERGA.

Stocarda, 6 Marzo.

Una gran parte delle truppe francesi che passano il Reno a Magonza, e che sfilano per Francoforte, si portano ad Erfurt, ove si raccolgono poderose forze. Assicurasi che i contingenti di parecchi Principi della Confederazione del Reno si condurranno pure a quella volta. Il contingente del Granduca d'Assia si è già messo in cammino da Darmstadt per la detta destinazione.

(*Jour. de Paris.*)

Altra dell' 8 Marzo.

Due battaglioni del 5. reggimento di fanteria virtemberghese sono partiti oggi per portarsi a Virtzborgo.

Il passaggio de' corrieri e de' viaggiatori per la nostra città è ora attivissimo.

La forza della guardia nazionale bavara, stata renduta mobile coll'ultimo decreto del Re di Baviera, è di 21.600 uomini, senza contare gli officiali ed i sottofficiali. (*Jour. de l' Emp.*)

GRANDUCATO DI FRANCOFORTE.

Francoforte, 11 Marzo.

— La 1ma e la 2.da divisione del corpo d'osservazione del Reno, comandate dai generali Souham e Brenier, ch' e-

rano

rano acquartierate già da qualche tempo nella nostra città e ne' contorni, sono partite stamane alla volta d' Ascaffemborgo. Saranno esse rimpiazzate dalla 3.za e 4.ta divisione di questo corpo. (*Jour. de Paris.*)

BAVIERA

Monaco 3. Marzo.

Si è qui pubblicato il seguente ordine:

„ Noi Massimiliano Giuseppe, ec. Siccome per rinforzare e completare il nostro corpo d'armata mobile è necessario di rendere altresì successivamente mobili le riserve, che si trovano nel paese, le attuali circostanze chieggono, giusta la costituzione del regno, che la guardia nazionale della seconda classe divida col militare in attività il necessario servigio pel mantenimento del riposo e dell' interna tranquillità. La destinazione ed i doveri di detta classe della forza nazionale furono già regolati dall' editto organico del 6. luglio 1809. Rinnovando qui la solenne assicurazione, che giammai in verun caso essa non verrà impiegata fuori dei confini del regno, ma esclusivamente destinata, giusta la sua costituzione, a fare il servizio nelle varie parti dell' interno, ove trovcremo necessario d' impiegarla, e che essa non resterà sotto le armi che tutto il tempo, in cui lo esigeranno i necessarj esercizj e la difesa dei confini, volendo contemporaneamente conciliare le disposizioni contenute nel sopracitato editto colle modificazioni introdotte dagli ordini posteriori, ed adattarle ai bisogni del momento, ci siamo determinati d'ordinare colle presenti quanto segue.

Art. 1. In ciascuno dei 9. circoli del regno la guardia nazionale della seconda classe si formerà sotto la denominazione di *Legione mobile*.

2. Queste legioni mobili sono composte, 1. di tutti i giovani obbligati ed atti al servigio dai 20 ai 23 anni compiuti, che non sono già incorporati nell' esercito attivo, o nei battaglioni di riserva; 2. di tutti i soldati, che hanno compito il loro tempo di servizio, e che essendo ancora in istato di servire non oltrepassano il 40 anni, e non hanno alcuno stabilimento; 3. di tutti gl' altri uomini non ammogliati dai 24 al 40 anni, che parimenti non hanno stabilimento; 4. dei volontarj, che senza essere compresi in alcuna delle suddette classi, si fanno incorporare di loro propria volontà in una legione mobile. (*Jour. de l' Emp.*)

Inspruck 3 Marzo.

Il 18. p. p. febbrajo è per qui passata una colonna del 9. ed una del 31. di linea francese provenienti dall' Italia; esse partirono jeri per Augusta. Jeri sono giunti più di 800 uomini dei reggimenti 84 e 92 di linea. Domani s'aspetta un battaglione del 100. reggimento. (*Idem*)

Norimberga, 6 Marzo.

— Ci si scrive da Inspruck che il 1. ed il 2 corrente varie colonne del 9. e 31 reggimento di fanteria di linea francesi sono colà arrivati, e che furono subito seguite da altre colonne dell' 84., 92. e 106. reggimento di truppe della medesima nazione. Questa prima colonna del nuovo corpo che attraversa il Tirolo, ha continuato il suo cammino da Inspruck sopra Augusta.

(*Juor. de Paris.*)

IMPERO D' AUSTRIA

Vienna 27. Febbrajo.

Si assicura, che S. M. avendo deliberato sui varj piani di finanza che le vennero presentati, ha risoluto di adottare in ogni punto quello di S. E. il conte de Wallis. Questo progetto ha per base un prestito forzato unito ad una *lotteria* in beni dello Stato, di cui i biglietti pagabili al presentatore, godranno d' un vantaggio pecuniario, che sarà in proporzione del tempo, in cui il prestito sarà stato eseguito. Dicesi parimenti che sull' esempio di parecchi altri governi, il ministro delle finanze progetti un grande risparmio negli uffizj, e nel soldo dei capi dei dipartimenti, e dei funzionarj dell' Impero. (*Gaz. de France*)

In Austria si è ordinata una nuova leva di cavalli. (*J. de l' Emp.*)

IMPERO FRANCESE

Parigi 11. Marzo.

CORPO LEGISLATIVO

Presidenza del sig. conte de Montesquiou.)

Seduta dell' 11 Marzo.

Il corpo legislativo si è radunato oggi per ricevere la comunicazione del progetto di budjet del 1813. Questo progetto gli fu presentato dal conte Molè, accompagnato dal conte Begouen e dal barone Louis, consiglieri di Stato.

Questo progetto porta in sostanza, che la somma di un bilione e 150 milioni sarà posta a disposizione del governo per le spese dell' anno 1813. e per far fronte all' arretrato de' precedenti 3. anni, che monta a 232,500m. franchi.

Che le riscossioni prodotte dai diritti-uniti e dal registro continueranno ad essere percepite nel 1813, come nel 1812.

Che i beni rurali, le case, e le *usine* possedute dalle comuni, saranno vendute, ed il

loro prodotto versato nella cassa d' ammortizzazione. Da tale disposizione sono eccettuati i boschi comunali propriamente detti, i pascoli, le *tourbiere*, le piazze, i mercati, le chiese, i pubblici passeggi, le caserme, i palazzi di città, i teatri, e gli edifizj consecrati alla salubrità od al divertimento degli abitanti.

La vendita di tali beni produrrà 370 milioni. Essa avrà luogo sulla norma di 20 volte la rendita netta dei beni rurali, e di 15 volte la rendita per le usine.

Questa vendita si farà dinanzi i prefetti dei dipartimenti, per cura dell' amministrazione del registro, che ne farà versare il prodotto nella cassa d' ammortizzazione.

Un sesto del prezzo sarà pagato all' istante della vendita; un altro sesto un mese dopo, ed il restante nello spazio di due anni portando l' interesse del 5. per 100.

I beni ceduti saranno pagati in iscrizioni sul gran libro del pubblico tesoro, in ragione del 6 per 100 del valore delle vendite.

I creditori, che avessero ipoteche sopra i beni venduti, le conserveranno sopra i beni, che resteranno alle comuni; ed in caso d' insufficienza, ovvero se non restassero altri beni alle comuni, essi avranno ipoteca sulle iscrizioni del gran libro.

Il progetto fu spedito all' esame della commissione delle finanze. La discussione è stabilita al 20 corrente. (Estr. dal *Monit.*)

Altra del 12 Marzo.

S. E. il ministro della guerra ha autorizzato il reclutamento degli allievi gendarmi fra i coscritti, designati o non designati, della leva di 100m. uomini, e di quella del 1814. Gli allievi scelti fra i coscritti chiamati saranno contati in deduzione del contingente; non si porranno in cammino, ed aspetteranno, alle loro abitazioni, la decisione di S. E.

(*Jour. de l'Emp.*)

GIURISPRUDENZA

Corte d' appello in Brescia.

1. Il decreto 14. aprile 1811. non dispone rapporto alle liti attive che occoressero promoversi per l' interesse dei militari assenti che non hanno lasciato procuratore.

(*Decis. 9. gennajo 1813*)

2. Perchè la lettera di cambio formi soggetto di competenza dei Tribunali di commercio non è necessario che la sua causale sia materia commerciale.

(*Decis. 22. febbrajo 1813.*)

3. Non devono considerarsi come arbitri due periti eletti da persone contraenti per determinare il prezzo di una cosa, ma come due mandatarj.

Estratti di decisioni importanti emanate nel primo bimestre del corrente anno dalla Corte d' appello di Milano.

L' esecuzione della sentenza in materia commerciale mediante l' arresto personale del convenuto può aver luogo anche in altri casi oltre quelli indicati dall' art. 633. del Codice di commercio.

(*Decis 14. gennajo 1813.*)

La sola omissione per parte del creditore della iscrizione ipotecaria non libera a termini di legge il fidejussore solidale della obbligazione ad esso incombente, non essendo a tale caso applicabile il disposto dall' art. 2037. del Codice Napoleone.

(*Decis. 23. gennajo 1813.*)

I Tribunali di commercio sono competenti a conoscere della validità dei sequestri emanati dal giudice ordinario in materia commerciale.

(*Decis 11. febbrajo 1813.*)

Anche all' atto di opposizione è applicabile la proibizione del Codice di procedura civile art. 1037. portata in via di regola di non fare intimazione nei giorni di festa legale.

(*Decis. 20. febbrajo 1813.*)

VARIETA'.

ACCADEMIA AGRARIA AQUILEJESE.

Perchè gli Italiani delle arti, delle lettere, e delle scienze benemeriti ristoratori, e
„ Di ogni altra cosa insegnatori altrui.

ALFIERI.

Sieno poi rimasti secondi nello studio importantissimo della morale filosofia, si è la quistione, che a se stesso ha proposto il Sig. Alberto Pezzi nella seduta 21. corrente, e che ha saputo svolgere con cenni di verità, e con eleganza di stile.

Posto che egli tiene dovere la morale filosofia essere la scienza dei rapporti

porti che sussistono fra gli uomini, e de' doveri che ne conseguono, o in altri termini, la cognizione di ciò che esseri intelligenti e ragionevoli debbono fare per vivere felici in società, e questa scienza intendere non solo a precisare gli eminenti rapporti della giurisprudenza e della politica ma a formare anche il cuore, emendare i costumi, e regolare l'ingegno, passa ad esaminare quanto sia vera la quistione propostasi; nel che porta opinione non potersi da noi in questa scienza ed a quei tanti nomi d'illustri scrittori dei quali sono ricche le altre nazioni, opporre una pari lista di nomi celebri altrettanto per vastità di dottrina, profondità di pensieri, eleganza di stile, e carità d'insegnamenti propri dell'uomo ovunque posto, e governato comunque.

A prova di ciò ricorda con patria predilezione e saviezza di discernimento le opere di que' nostri, che maggiormente stesero l'ala in questo spazio sì vasto, ma ei li ritrova e pochi di numero, e agli stranieri secondi perchè o ristrinsero i loro trattati ad una parte soltanto, o scrissero con uno stile secco così e rigoroso da allontanarne per fino i meno schivi.

Pare dopo ciò conchiuderne egli, che questa diversa nostra condizione ripetere la si debba dalla considerazione in che diversamente e per lungo tempo si tennero fra di loro i Poeti e i Filosofi, edificando gli uni simetrici e leggieri palagi che all'occhio dilettano, ma nell'interno mancano di tutto ciò che il diletto col commodo mantiene; gli altri sodissime capanne ricche di masserizie e di agi, ma così mal disposte, e in disordine, che mal volentieri il passegiere vi si trattiene ad albergo.

Per quanto possa essere vero che la separazione avvertita dall' autore fra i Poeti e i Filosofi abbia nocciuto al più generale uso di quello stile che tenendo il mezzo fra il metro, e la ricorrenza costante delle immagini da una parte, e l'aridità de' doveri e precetti dall' altra avvicenda le descrizioni coi ragionamenti e suggella colle immagini la verità degl' insegnamenti, ei pare nullameno che altre cagioni possano avervi contribuito, se fra la patria suppellettile troviamo Scrittori, che seppero, per servirmi di una espressione dell' autore, rendere favorevole l'amor proprio alla verità allettandolo col linguaggio delle grazie, e se in ispecie alcuni Sacri oratori abbellirono di una eloquenza sceltissima la morale della Religione, e non fu sempre contaminata dalle frasi del trivio, e dalle volgari invettive la santità dell'Evangelio.

Non è però che noi siamo abbondanti in questa materia; del che, ove di prova si abbisognasse, una molto valevole ne offrirebbe l'autore *della Restaurazione di ogni Filosofia*, allorchè pure dolendosi che Italia sia vilipesa come ignorante in questi utilissimi studj tende a dimostrarne il contrario; nè il può altrimenti che nominando soltanto quattordici Autori, dei quali ancora nove scrissero in lingua latina, ed accennando la dottrina di altri due che in Italiano composero, ed uno de' quali si è l'illustre Gio: Battista Vico, che la sua profonda scienza nuova avviluppò con erudizioni le più astruse, rimote ed estranee.

Il Compilatore al suo Amico L. S.

Ben sollecite, ma non inaspettate sonomi venute le osservazioni che vi è piacciuto dirigermi sull'Articolo dei Funamboli, e particolarmente rapporto al passo citato di Suetonio, che cioè comparissero a Roma, e camminassero sulla corda gli Elefanti.

Non so negarvi, che per molto tempo ho esitato io stesso a darvi credenza, e più volte sono ricorso all' Autore temendo pure, che nel tradurre e comporre da due suoi articoli quello riportato, avessi io preso errore; ma vi ho riscontrato sempre esattezza. Non mi rimaneva quindi altro che esaminare lo stesso Suetonio, ciò che per me si è fatto in questi ultimi giorni.

Prima però di riferirvi quanto ne ho ritrovato mi cade in acconcio di dirvi dover essere ben falsa la opinione, cui sento aversi generalmente della niuna agilità, e destrezza dell' elefante, se, a detta dei naturalisti, è desso così agile di raggiugnere col suo passo ordinario l'uomo che corre, di fare 3000. passi in un'ora senza che mai ponga piede in falso ancorchè avesse a salire dei monti, e, contro la credenza più comune, di coricarsi e levarsi,

e

DECISIONI

promesse coll' Avviso 17. Gennajo prossimo passato.

NB. *Si avverte, che quando le Decisioni sono seguite da un solo numero è questo il numero del Protocollo generale della Prefettura, quando ve ne sono due, il numero superiore è quello del Dispaccio portante la Decisione, e quello inferiore del Protocollo della Prefettura.*

---

1. Non sono accettate per li contratti di Ricevitoria comunale cauzioni ipotecarie di beni indivisi, a meno che i comproprietarj non prestino il loro assenso per la escussione sulla massa indivisa di detti beni, salvi i successivi conguagli tra i comproprietarj medesimi.

(*Decis.* 2 *Novembre* 1812. N. 30484
20916

2. Quando in una Comune sia assente il Cursore, o non esista, il Podestà, o Sindaco sulla ricerca del Ricevitore è tenuto di provedere entro 24. ore colla destinazione di altro individuo. In caso di mancanza il Ricevitore può valersi di un Usciere di Corte, Tribunale, e Giudice, sotto riserva della rifusione delle spese a carico del Podestà o Sindaco.

(*Decis.* 5. *Ottobre* 1808. 13324
21494

3. La multa stabilita in lire 50. dall' art. 6. del Decreto 10. Ottobre 1811. per le contravvenzioni allo stesso articolo ed agli altri 27. 28. della legge 22. Marzo 1804. importanti l' obbligo al Ricevitore di contrapporre al debito la somma ricevuta in iscarico del medesimo, e di rilasciare, anche non chiesta, ricevuta esprimente il giorno e la somma pagata, il debito e la causale del medesimo, appartiene al Tesoro.

(*Decis.* 31. *Gennajo* 1812. 1607
3319

4. Alla disposizione dell' art. 29 della legge 22. Marzo 1804. che sottomette alla multa del doppio della somma indebitamente pretesa il Ricevitore, il quale, ommessa la contrapposizione nei quinternetti del pagamento del debito, lo ridomandasse, è sostituito coll' art. 7. il disposto dall' art. 174. del Codice penale.

Idem.

5. Le disposizioni degli articoli 8. 9. 10. 11. del Decreto 10. Ottobre 1811. non comprendono i Ricevitori dipartimentali per gli Atti esercibili contro i Ricevitori delle Comuni, dovendo per questi Atti osservarsi le disposizioni particolari della legge 22 Marzo 1804.

Idem.

6. Gli effetti enunciati all'artic. 10. del Decreto 10. Ottobre 1811. cioè *le bestie, gli attrezzj inservienti alla coltura dei terreni, gli stromenti dell' arte, le suppellettili e vesti inservienti all' uso necessario della vita* non possono essere oppignorati tranne il caso di totale mancanza dei mezzi indicati dagli Articoli 8. 9. e così anche dei fondi stabili.

Idem

7. Non è permesso ai Ricevitori comunali la oppignorazione e la subasta delle piante infisse sul fondo, quando la si faccia separatamente dal fondo.

(*Decis.* 28. *Luglio* 1810. 4866
14904

8. Il Ricevitore dipartimentale per i fondi oppignorati ai Ricevitori comunali e loro sicurtà deve tenere la subasta nei Comuni dove sono situati i fondi.

(*Decis.* 26. *Settembre* 1811. 20931.

9. I Ricevitori comunali non potranno

no

no oppignorare i beni ipotecati a favore del Tesoro in cauzione del Ricevitore dipartimentale se non dietro denuncia alla *Direzione Generale del Censo*.

(*Decis.* 13. *Agosto* 1812. 8293

16272

10. Quando il contribuente sia assente, nè abbia chi lo rappresenti al suo domicilio potrà il Ricevitore proseguire la oppignorazione, formando la nota degli effetti oppignorati a norma dell'Art. 40. della Legge 22. Marzo, di cui ne deporrà copia negli atti dell'Ufficio municipale.

(*Decis.* 25. *Agosto* 1812. 8406.

17147

11. Allorchè le sostanze dei debitori verso i Ricevitori, a quali compette il privilegio della esecuzione, giacciono sotto sequestro, suggello o pignoramento giudiciario per debito od altre cause d' interesse privato, eccetto che per titoli criminali, onde gli effetti sequestrati debbono servire di corpo di delitto, potrà non meno aver luogo l'azione fiscale sulle sostanze medesime, o sul prezzo esistente e ritraibile dai pignoramenti in corso.

A questo effetto i Ricevitori domandano ai Tribunali o Giudici, che hanno ordinato gli atti, la libertà dei fondi indicando le partite di credito, e la durata in attualità di privilegio. Dietro ordinanza da emettersi entro 24. ore dal Tribunale o Giudice, il depositario si presta alla consegna degli effetti, che il Ricevitore sottopone ad oppignorazione, previa descrizione e contro ricevuta. Quando dagli altri creditori fosse riclamato per abuso od irregolarità nell'esazione sarà il reclamo introdotto in contraddittorio del Ricevitore, non sospeso però il corso degli atti. Che se trattisi di esercitare il privilegio fiscale sopra sostanza già sottoposta a pignoramento il Ricevitore ne la farà prosciogliere nel modo avvertito per rinnovarlo coi metodi prescritti dalla Legge 22. Marzo 1804. In caso di rifiuto del Tribunale o Giudice il Ricevitore di propria autorità e coll'assistenza di un Delegato del Podestà o Sindico, e di due testimonj procede all'oppignorazione facendo levare i suggelli, e intimando ai depositarj di rilasciare la sostanza a sua disposizione col chiedere anche, al bisogno, la mano forte della polizia locale. Si stenderà di ciò processo verbale, in cui si farà menzione del rifiuto del Tribunale o Giudice, e s'indicheranno i beni oppignorati. Le spese del bollo e registro si anticipano dal Ricevitore che le ripete dalla sostanza sequestrata; quelle per l' uso della forza pubblica si rifondono dal depositario, o da chiunque ricusasse di obbedire.

Regolamento 25. Agosto 1812.

12. L' assoluta mancanza di frutti, fitti, redditi, e mobili, la quale dà diritto alla oppignorazione degl'immobili, deve essere provata con processo verbale da redigersi dal Cursore comunale per ogni pignoramento dinotante di essersi recato sul luogo in dato giorno ed ora, di avervi fatto le ispezioni opportune, e di non avere trovato mobili, frutti, fitti, o redditi in tutto o in parte. Il Cursore fa contemporaneamente rapporto al Podestà o Sindico, che verifica di tempo in tempo la realità dei processi verbali. Se il Cursore commettesse frode o negligenza oltre il risarcimento alla parte danneggiata soggiacerebbe alle sanzioni penali applicabili ai pubblici uffiziali, che abusano dell'esercizio delle loro funzioni.

(*Decis.* 13 *Agosto* 1812. 8025

16271

Per conseguenza non sono ammesse le retrodazioni d' immobili se non quando sieno corredati gli atti relativi dai processi verbali prescritti.

13. Le disposizioni della citata decisione 13. agosto sono comuni anche agli atti intrapresi contro i contribuenti per professioni liberali, arti, e commercio.

(*Decis.* 9. *7mbre* 1812. 7990

16941

14. La esposizione per gli affissi della subasta non da diritto al Ricevitore di percepire il sessantesimo accordato dall' articolo 52. della legge 22. Marzo 1804 quando il debitore paghi prima che abbia luogo la subasta.

(*Decis.* 29 *9bre* 1811. 27647.

15. Ogni vendita fatta all'asta deve essere stesa in apposito processo verbale.

(*Decis.* 30 *Marzo* 1812 5475

11368

16. Gli Uscieri di Corte, Tribunale o Giudice di Pace che assistono all'asta nei Comuni di I. e II. classe non possono pretendere che lire cinque per ogni assistenza, e la indennità di via di 50. o 75. centesimi se il luogo dell' asta è oltre tre miglia dalla residenza, e secondo appartengono ad un Giudice di Pace, ad un Tribunale, o Corte. Che se facessero altri Atti di non esclusivo loro diritto, e che possono farsi da semplici messi, non hanno diritto di pretendere che le competenze solite corrispondersi a detti messi.

(*Decis.* 3. *Luglio* 1812. 18120

13337

17. Il Ricevitore ha diritto di percepire li otto denari ossia il trentesimo di oppignorazione, e le altre spese tostocchè sono staccati e consegnati gli Atti al Delegato e Cursore, e che questo abbia cominciato le intimazioni, quando anche la Dita andasse a pagare alla Cassa prima di ricevere l'Atto, considerandosi da quel punto nell'atto dell'oppignorazione.

(*Parere del Consiglio di Prefettura 29. Agosto 1812. N. 15621.*

18. Non si deve proporre alcun sollievo a favore del Ricevitore per partite retrodate, quando non siano state debitamente esaminate e riconosciute ammissibili.

(*Dec.* 10. *Giugno* 1812. N 5980

15807

Conviene perciò riconoscere 1. se fu pubblicato l' Avviso voluto dall' Articolo 2. del Decreto 10. Ottobre, 2. se fu intimato o pubblicato l' Avviso prescritto dall' Artic. 39. della Legge 22. Marzo, 3. se nell' oppignorazione furono osservate le prescrizioni degl' Artic. 8. 9. 10. 11. del Decreto citato, 4. se i fondi stabili furono oppignorati dietro la prova della reale mancanza di effetti mobili o semoventi, 5. se la oppignorazione fu fatta nel termine non minore di quello prescritto dall' Articolo 40. della Legge, e non maggiore di quello dell' Articolo 12. del Decreto, 6. se la oppignorazione non cade sotto la censura dell' Articolo 42. della Legge, e 16. del Decreto, 7. se la subasta fu pubblicata nel termine non minore di quello portato dall' Art. 43. della Legge, e 17. del Decreto, 8. se all' asta assisterono le persone volute dall' Artic. 47. della Legge, o dal Decreto 29. Gennajo 1808, 9. se fra la pubblicazione e l' esperimento della subasta decorse il termine prescritto dall' Art. 46. della Legge, 10. se a norma dello stesso Articolo l' Asta fu tenuta nel luogo solito degl' incanti del Comune, 11. se in tutti gli Atti furono osservate le prescrizioni di bollo, e registro.

19. Per i tributi personali dovranno i Sigg. Podestà, e Sindici prima di ammettere una retrodazione osservare se le oppignorazioni furono fatte in tempo utile, mentre se un Ricevitore lascia partire dal Comune un contribuente, e ne venga da ciò il difetto di cosa oppignorabile non deve questa negligenza andare a carico del Comune o del Tesoro. Dovranno pure riconsegnare al Ricevitore le note di quelli che avessero traslocato il domicilio colla indicazione del luogo ove si sono trasferiti perchè il Ricevitore tenga dietro ai morosi: al medesimo saranno pure restituite le note delle partite che date per ignote od inesigibili non sono veramente tali, somministrando le opportune indicazioni.

(*Decis.* 24. *Agosto* 1811. N. 7990

16641.

20. I Podestà o Sindici debbono entro un trimestre presentare al Cancelliere del Censo la Petizione in carta bollata pel trasporto de' Beni retrodati, unendo l' Atto della consegna dei beni in carta bollata, e registrato secondo il Par. 6. dell' Art. 3. della Circolare della Prefettura 25. Novembre 1811. Numero 24831.

Per ogni Comune potrà farsi una sola Petizione comunque sieno molte le retrodazioni, esponendo però tutti i dati prescritti dell' Artic. 8. del Decreto 10. Febbraro 1809. Si fanno i trasporti anche se nel trimestre i beni fossero alienati, e i Podestà o Sindici sono tenuti a notificare al Cancelliere le alienazioni, soggetti altrimenti alla multa. I trasporti si fanno dal Cancelliere ex officio senza altra spesa che la carta bollata.

(*Decis.* 13. *Febbrajo* 1813. N. 4866

14904

21. Non compete ai Ricevitori Comunali alcun rimborso per le riduzioni monetarie.

(*Decis.* 28. *Marzo* 1811. N. 2485
———
7395

22. Gli Avvisi diffidatori che tengono luogo di citazione, o d' intimazione giusta l' Art. 39. della Legge, e gli Atti di oppignorazione, e gli Avvisi d' Asta debbono essere in carta di dimensione venduta dall' amministrazione a termini dell' Articolo 35. del Decreto 21. Maggio 1811.

Gli Atti d' asta d' immobili o mobili possono stendersi in carta di qualunque dimensione venduta dall' amministrazione. Le sole spedizioni di questi atti o processi verbali debbono farsi in carta da 75. centesimi.

(*Decis.* 30. *Gennajo* 1812. *N.* 2159

23. I processi verbali che si stendono dai Cursori Comunali per comprovare la mancanza di frutti o mobili del debitore in occasione di oppignorazione sono per l' Articolo 24. N. 1. del Decreto 21. Maggio 1811. compresi nell' obbligo del bollo.

(*Decis.* 8 *Novemb.* 1812. N. 18122
———
20686

24. Sono soggetti al bollo gli elenchi, e le note dei debitori verso le Comuni, che si consegnano ai Ricevitori a norma dell' Art. 20. della Legge 22. Marzo; ne sono invece esenti le note, e i quinternetti delle imposte dirette, l' Avviso prescritto dall' Artic. 2. del Decreto 10. Ottobre, e le Ricevute contemplate dall' Art. 6. di detto Decreto.

(*Decis.* 10. *Novemb.* 1811. N. 24831

25. Gli Atti tutti dei Ricevitori, i quali fanno la esazione col privilegio, e nelle forme delle imposte dirette debbono essere registrati nel termine di quattro giorni a senso del primo periodo dell' Art. *89.* del Decreto 21. Maggio 1811. sotto le pene stabilite dall' Art. 116.

Possono però i Ricevitori entro il suscitato termine, e quindi anche senza la menzione delle seguite registrazioni, emettere il duplicato di ogni atto, che intimano alle parti considerandosi come un duplicato originale, senza incorrere per questo nelle pene degl' Art. 116 e 119.

(*Decis.* 12. *Marz* 1812. N. 9206.

26. Quindi sono soggetti a registro col pagamento del diritto fisso di una lira, 1. l' Avviso voluto dall' art. 39. sia che s' intimi particolarmente ad ogni debitore, sia generalmente, 2. l' attestato del Cursore della intimazione, e pubblicazione di quello, 3. l' Atto di oppignorazione, non però la Carta che dietro l' Atto di oppignorazione il Cursore lascia al debitore nelle forme enunciate dall' Art. 40. della Legge, 4. l' Avviso d' Asta dell' Art. 47., 5. l' Atto d' Asta, 6. l' Atto di cessione al Comune dei beni inutilmente oppignorati.

(*Decis.* 25. *Novemb.* 1811. N. 24831

27. Sono obbligati al Registro i processi verbali dei Cursori comprovanti la mancanza di Effetti mobili o semoventi oppignorati, e ciò col diritto fisso di una lira.

(*Decis.* 8. *Novemb.* 1812. N. 20686

28. Sono pure obbligati al Registro nel termine di rigore imposto dall' Art. 89. anche quegli atti che si eseguiscono per la riscossione del debito non eccedente in totale le L. 23., sebbene si registrino *gratis* a senso dell' Art. 152. N. 2. del Decreto 21. Maggio 1811.

(*Decis.* 30. *Gennajo* 1812. N. 2159.

29. Quando la vendita si fa col solo processo verbale di asta senza istromento, l' aggiudicatario non deve pagare che il solo diritto proporzionale sul prezzo dell' aggiudicazione a termine dell' Artic. 73. e 144. Parag. 5. del Decreto 21 Maggio 1811., ritenuto sempre a carico del debitore, segua o non segua la vendita, il diritto fisso di una lira.

(*Decis.* 3. *Ottobre* 1812. N. 22265.
———
19253

30. Gli Esattori o Ricevitori dei Comuni tanto a Legge, che economici, come qualunque altro in loro sostituzione, non potranno essere liberati dall' obbligo di versamento nè verso i Comuni, nè verso il Ricevitore Dipartimentale, nè verso il Tesoro, se non contro ricevuta staccata da un Libro Bollettario a madre e figlia firmata dal Ricevitore, e che deve essere vidimata dal Ragioniere in capo della Prefettura.

Decis. 20. *Gennajo* 1813. N. 286.

31. La spesa del bollo e del registro per l' Avviso generale di diffidazione contemplato dall' Art. 39. della Legge 22. Marzo sta a carico del Ricevitore.

Decis. 12. *Settenbre* 1812. N. 11181.

Udine. Dalla Stamperia di Liberale Vendrame.

e di nuotare colla stessa facilità delle altre bestie; Che se è dotato di queste fisiche qualità non sono minori quelle, che in esso morali si pregiano di sagacità, prudenza, maturità, coraggio, docilità, moderazione, e sensibilità per le quali, sebbene il più grosso e più forte animale, è risguardato come il più ingegnoso di tutti i quadrupedi. Se a me non credete, leggete Buffon, e Bonnet, ch' eglino ve ne diranno ben maggiori di quella di camminare sulla corda.

Ma ritornando a bomba (dirò con alcuni ammiratori di prette parole) ecco i due passi di Suetonio.

Al Cap. *XI.* della vita di Nerone leggesi *Notissimus eques romanus elephanto supersedens per catadromum decurrit.*

Il traduttore di Suetonio non facendo attenzione alla parola *catadromum*, dopo avere parlato degli spettacoli del corso, dice, che comparve un cavalier romano seduto sopra un elefante, ciò che non sarebbe stato nè nuovo, nè maraviglioso, se da lungo tempo avevano dovuto i Romani apprendere quanto spavento recassero gli elefanti carichi d' armi, e d' armati.

Catadromum poi si è la fune che accomandata alla cupola del Teatro discendeva declive fino al piano, e sulla quale presentavansi al cospetto del popolo i funambuli, saltavano, e correvano.

Nella vita di Sergio Galba al Cap. 6. leggesi ancora *Honoribus ante legitimum tempus initis, prætor commissione ludorum floralium, novum spectaculi genus, elephantos funambulos edidit.*

Create le cariche prima del legittimo tempo, Galba come pretore ordinando i giuochi floreali diede un nuovo genere di spettacolo, cioè gli elefanti funambuli.

Che gli elefanti apprendessero a camminare sulla corda ne fa testimonianza Plinio là dove dice, che gli elefanti *postea & per funes incessere*, e in altro luogo avverte pure che non solo era maravigliosa cosa il vederli camminare per una corda active, ma maggiormente bensì quello di vederli discendere per piani molto inclinati. Se mi domandate come si potessero ammaestrare gli elefanti in questa arte, ci parmi potervi rispondere, che dapprima si ammaestrassero a camminare sopra due corde parallelle, ciò che non era difficile data la somma intelligenza dell' elefante, e che a poco a poco si andassero le corde accostando, e quindi sforzassero le gambe dell' animale prima separate a ravvicinarsi fino a che confondendosi le due corde in una, le gambe pure dell' elefante doverano raccogliersi e camminare sopra una corda sola.

Per quanto poi al morale di questo spettacolo ve ne dirò la mia opinione l' ordinario vegnente, piaccia essa o non piaccia, giacchè, come voi da molti anni il sapete, la mia divisa è stata sempre, *quid verum atque decens curo & rogo, & omnis in hoc sum; Mi occupo della verità, e della virtù, e in ciò ripongo ogni mio studio.*

Addio; salutatemi chi vi richiede di me, ma voi . . . . voi statemi sempre bene ed amatemi.

MODA DI FRANCIA

Cappello da uomo di drappo verginia, e raso nero. Spenser di levantina con fodera di florans bianco. Abito di perkal bianco con quattro guarnizioni di mussolina a scacchi e ricamo.

Immaginatevi una mitra sovrapposta ad un mortajo: questa è la forma ed altezza smisurata di una gran parte di cappelli di moda. Il drappo che sormonta il cocuzzolo del cappello è talvolta formato a foggia di conchiglia. I colori più distinti continuano ad essere il bianco e il rosa: indi il verde, il lilà, e il giallo cedro. Vi son dei cappelli, il di cui fondo è di un colore, e gli ornamenti che formano il cocuzzolo di un altro. Alcuni cappelli verdi si ornano in bande color pistacchio. La schiera dei fiori trionfa sui scui, e sulle teste del bel sesso.

(*C. d. D.*)

ARTICOLI ESTRATTI.

Ci si scrive da Compiègne che un contadino di que' contorni si presentò verso la fine del mese scorso da un pedagogo, e gli dimandò se volea comperar della carne di cervo. Il pedagogo, temendo che una simile mercanzia non fosse troppo cara, gli rispose che non se ne curava; ma il contadino continuò con dirgli che se gli prometteva di non palesare il segreto, gli darebbe questa carne a tre soldi la libbra, e gli confidò inoltre, che, sperando di poter più sicuramente esitare il suo cervo vendendolo a ritaglio, ne avea sotterrato la testa ed i piedi nel suo giardino, e che gliene restava una sessantina di libbre. Il pedagogo, tutto lieto di così fatta scoperta, accetta l' offerta. Pochi giorni dopo, vale a dire giovedì grasso, il ghiotto ludimagistro si porta dal detto contadino, e gli cerca del selvaggiume: questi risponde che non ne aveva. Ribaldo! replica il pedagogo, se non mi dai della carne di cervo, o di qualche altro selvatico, ed a buon patto, ti denunzierò. Il contadino

dino persiste nella sua negativa, e un quarto d'ora dopo il pedagogo ricomparisce accompagnato da un guardaboschi. Ecco, dic'egli, un briccone che ha contravvenuto alle leggi della caccia; costui ha sotterrato nel suo orto la testa e i piedi dell'ultimo cervo che ha ammazzato. Il contadino, non potendo negare il fatto, scava il terreno, ed ecco tosto la sepolta spoglia. Ma, qual sorpresa! sono i piedi e la testa d'un asino. Il contadino confessa allora che il suo vecchio asinello non era più atto a nulla, che non aveva con che comperarne un giovine, e che, conoscendo il buon pedante per un ghiottone, si era arrischiato a tentar quest' astuzia onde procurare di riparare in parte la sua perdita. Ognuno può immaginarsi quanto siasi riso alle spalle del povero grammatico. Se le sostanze materiali, aggiugne chi ci scrive, entrano in qualche modo nella formazione dell'ingegno, si giudichi di quello d'un pedante che mangia carne d'asino con tanta compiacenza, e che, per vendicarsi di non poter mangiarne una seconda volta, si assume il bell'officio di delatore. (Estr. dal *Jour. de Paris*)

Assicurasi che un autor tragico si è presentato, pochi giorni sono, al comitato del *Teatro Francese* per leggervi un certo suo dramma intitolato *Romulus*. Questo dramma è stato rigettato ad unanimità di voti appena che l'autore ne recitò il primo verso, il quale cominciava con queste parole che il protagonista rivolge a suo fratello, ò *Remus!* Questo *Oremus* ha eccitato fra gli Dei e le Dee del comico Olimpo quell' *inestinguibile* riso di cui parla Omero. Non fu possibile all'autore, sopraffatto da tanto schiamazzo, di continuar la sua lettura; ogni mezzo verso era interrotto da scroscj di risa. *Oremus!* esclamavano i giudici del sinedrio teatrale, *Oremus!* L'autore si è ritirato, bestemmiando, e si teme ch' egli non venga d'ora inanzi sopranominato *Oremus*.

(*Gaz. de France*)

La gazzetta di Vienna parlando della peste di Costantinopoli, pubblica il seguente articolo.

„ Credesi di potere in questa occasione parlar di una scoperta che si è fatta relativamente alla peste, e che, dove sia confermata dall' esperienza, recherà grande utile all'umanità. Stando alla fede d'un foglio pubblico, risulta dai nuovi esperimenti fatti dai Signori Aubon e Lafont, medici a Costantinopoli ed a Salonichi, che la vaccina serve pure a preservar dalla peste. Il primo dà per prova di quest'asserzione che di 6m. persone vaccinate in Costantinopoli nessuna è stata affetta dal contaggio, e che molti bambini hanno continuato a succhiare il latte dal seno delle loro madri attaccate dalla peste, senza contrarla. Un medico italiano, che si consacra allo studio degl'effetti della peste in Turchia, si ha innoculato il *virus* della peste insieme col vaccino, senza che il contaggio siasi sviluppato, benchè questo medico si fosse inoltre messo in tutti i punti di contatto possibili colle persone affette di peste negli spedali destinati a questa specie d' infermi. „ (*Jour. de l'Emp.*)

Articoli comunicati.

ISTRUZIONE

Circa la coltura dell' *Arachis Hypogea* detto pistacchio di terra, e suoi usi.

Le nocciuole contenute ne' baccelli di questa pianta Africana possono seminarsi in Aprile quando sia fatta dolce la stagione, e si può aspettar anche ne' primi di Maggio. Debbono esse seminarsi a una a una a guisa del grano d'India. La terra aver dee un ingrasso regolato come si pratica pe' legumi, sebbene un ingrasso maggiore dia un maggior prodotto. Ogni specie di terra conviene a cotesta pianta; però il terreno arenoso, e leggero riesce migliore atteso che gli spuntoni nascenti dal fondo de' fiori, e che internandosi sotterra van quivi a produrre il frutto, vi si possono insinuare ed estendere con maggior facilità che in una terra soda e tenace.

La terra vuol prepararsi a solchi, e nel

nel rialzo tra essi frapposto ponsi ciascuna nocciuola alla distanza di circa un palmo e mezzo l' una dall'altra.

Queste germoglieranno fra otto o dieci giorni se la terra averà bastante umido, ma se si vedrà asciuttarsi di troppo, si anderà irrigandola leggermente sin tanto che non si vedranno sbucciare i fiori; dopo il qual tempo vuolsi badare a mantener la terra morbida, e cederole coll' andar cavando spesso l'erbe estranee che vi van sortendo di mezzo, e nell' istesso tempo fargli cader della terra a ridosso degli steli inferiori della pianta, locchè si dice calzarli, per così porre la pianta in istato di produr frutto più abbondante.

Questa pianta richiede un luogo aperto esposto al sole, ed all'aria, essendosi veduto per esperienza che qualunque albero o pianta che le stia a ridosso l' offende notabilmente. E' ella parimente molto sensibile al freddo, il quale al suo cominciare ne arresta in certo modo la fruttificazione. Tosto che le foglie acquistano un color giallognolo in Ottobre, è un' indizio d'essere i frutti già arrivati alla loro maturità, e che bisogna cavarli dalla terra in cui trovansi sepolti. La ricolta è così abbondante che alla mezzana ragione monta al cento per uno, poichè in terre migliori e meglio coltivate se n'è ottenuto il ducento, ed anche il trecento per uno.

Per dar qualche idea dell' utilità di cotesta pianta dirassi qui in accorcio che le nocciuole racchiuse ne'suoi baccelli possono mangiarsi crude, abbrustolite, inzuccherate a guisa di confetti, ed in zuppa come i ceci. Mescolate col Cacao se ne forma un Cioccolate niente cattivo, siccome la loro farina che ne risulta dopo l' estrazione dell'Olio, come dirassi or ora, mescolata con la metà di farina di grano forma un buon pane.

Sembra però che il vantaggio principalissimo, che se ne può ritrarre sia quello dell'Olio che si estrae dalle suddette nocciuole. Consta dall'esperienza che cento libbre di cotal frutto ne danno cinquanta di Olio, e che siffatto Olio, oltre il produrre un lume assai più chiaro e vivace che l'Olio comune, dura per lo meno il doppio di quello si cava dalle migliori Olive. E'egli altresì molto buono per mangiare.

Continuazione delle Massime Agrarie del Prof. Mazzucato.

V.

Tutto il terreno dei monti dovrebbe essere piantato a bosco, e seminato a prato.

RIFLESSIONI.

Le devastazioni che i torrenti cagionano nel dipartimento, la mancanza di legna e lo stentato nutrimento degli animali, dipendono dalla *svegrazione* dei terreni del monte. La falsa opinione che abbiasi a ritrarre più avvantaggio quanto più grano si confida alla terra, diede origine a una tale funesta operazione. Le acque che scendono delle pioggie e dello squagliamento delle nevi, portano seco loro quantità di buona terra - per cui a poco a poco non vi rimarrà in questi monti che la sola ossatura. Privi di soffice terra, ricoperta di piante, l'acqua non s'introduce più per le vie sotterranee, nè esce per gli strati inferiori, ma la si unisce di tratto in tratto con tutta facilità, acquista un corso più veloce pel declivio del sito, e aggravandosi del proprio peso, si fa forza di trasportare i rimasugli della terra, scava la pietra, e ne strascina con tutto l'impeto i ciottoli e la sabbia. Mancanti di praterie, non possono somministrare ai loro animali un nutrimento confacente, e viene perciò la maggior parte di quel bestiame alimentato di foglie d'alberi, e di paglia. Un tal nutrimento li rende meschini, deboli, e loro imprime tutte le marche della sterilità e della miseria. Da ciò si può dedurne tutti gli altri rami dell'economia campestre. Il foraggio è la base dell' agricoltura. Il prato alimenta il bue: il bue lavora e concima il campo: e il campo bene lavorato e concimato somministra il bisogno. Si rimpratiscano dunque e si adornino di verzura le montagne come ce le ha date natura, si impiantino di roveri (*quercus robur*), di faggi (*fagus sylvatica*), di pez-

pezzi (*pinus picea*), di larici (*pinus larix*), di pini (*pinus pinea*): si faccia sì che l'acqua trapeli, e che non iscorri veloce: che il dipartimento abbia il bisogno di legna sì da fuoco che da costruzione: che i bestiami abbiano il loro foraggio, e cercasi di trarre da questi il principale interesse.

AVVISO.

Direzione Generale del Demanio, Boschi e Diritti Uniti.

Sono trascorsi venti mesi e più dalla pubblicazione del decreto 21 maggio 1811 che ha posto in attività i regolamenti attuali sul bollo della carta e sul registro.

In questo intervallo frequenti furono, dove più dove meno, le contravvenzioni commesse ai detti regolamenti da ufficiali pubblici, non che dai privati: e l'amministrazione seguendo l'istruzione di S. E. il sig. Senatore Ministro delle finanze ha in moltissimi casi ommesso di far procedere, e ridotta negli altri casi l'istanza ad una sola e piccola porzione delle multe incorse.

La moderazione sin qui usata si convertirebbe in un titolo d'impunità se dovesse continuare più oltre.

La direzione generale del demanio, in esecuzione degli ordini di S. E. il sig. Senatore Ministro delle finanze, previene i signori ufficiali dello stato civile, giudici di pace, cancellieri delle corti e tribunali, uscieri, notaj, segretarj delle amministrazioni e dei corpi amministrativi, i ricevitori de' dipartimenti e comuni, e tutti indistintamente tanto gli ufficiali pubblici che qualunque privato, che in qualunque caso avvenire di contravvenzione ai regolamenti sul bollo della carta e sul registro, l'amministrazione procederà secondo la letterale disposizione della legge; e che in conseguenza di questo principio è ordinato ai direttori del demanio, conservatori e ricevitori del registro, ed a chiunque altro spetti di promovere, avvenendo il caso, le opportune istanze per la condanna e pagamento delle multe, senza poterle sospendere nè moderare, non ostante qualunque ricorso per condono a termini degli articoli 50, 51 e 134 del sovra citato decreto 21 maggio 1811.

Milano, il 4 febbrajo 1813.

Pel direttore generale,
Psalidi, seg. gen.
Pestalozza, *segr.*

Prezzi Mercuriali di Udine della Settimana dal 16 a 22 Marzo 1813. de' seguenti Generi.

Formento - - - - -	L. 14.95.7	Per ogni Stajo a misura locale
Riso - - - - - - - -	L. 35.34.	
Granturco - - - - -	L. 9.48.1	
Segale - - - - - - -	L. 11.77.	
Avena - - - - - - -	L. 9.61.2	
Spelta - - - - - - -	L. --.--.-	
Orzo - - - - - - -	L. 13.54.-	
Miglio - - - - - - -	L. 10.13.-	
Vino - - - - - - - -	L. 14.57.9	per ogni Conzo mis. d'Udine

Corso dei Cambi e Monete, Borsa di Venezia 18. Marzo 1813.

Parigi in Fr. C.	101	Sovrane - -	35 40
Milano - - - -	100 2/3	Napol. d'oro	20 35
Roma - - - -	535	Dop. di Gen.	80 20
Ancona - - - -	530	Det. di Par.	21 80
Napoli - - - -	441	Det. di Savoja	28 60
Livorno - - - -	509 1/2	Det. di Bol.	17 30
Genova - - - -	83 3/8	Det. Roma -	17 25
Augusta - - - -	256 3/4	Crociati - -	5 75
Amburgo - - -	182	Sc. di Fr. a m.	5 84
Amsterdam . .	216	Pez. da 5. Fr.	5 5 1/2
Vienna - - - -	36 1/2	Spezzati - - -	5 3
Costantinopoli	102	Pezze di Sp.	5 38 1/2
Zec. Ven. Pad.	12 42	Francesconi -	5 53
Ongari - - - -	12 14	Tal. Bavari .	5 15 1/2
Gigliati, e Rom.	12 10	Cons. al 5 per 100	72
Luigi - - - - -	23 92	Rescrizioni - -	10

In Merceria nella Bottega del Sig. Domenico Gondolo si vende Siroppo di Uva al prezzo di Centesimi 60. l'ordinario, ed il più raffinato a Centes. 90. la Libbra.

ESTRAZIONE DEL LOTTO

Udine 21. Marzo 1813.

67. 66. 48. 73. 82.

Udine. Dalla Stamperia di Liberale Vendrame.